



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 11690 del 2022, proposto da Noemi Angela Calabrò, rappresentata e difesa dall'avvocato Grazia Gringeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Ministero della Giustizia;
- Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni - RIPAM;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, in proprio e nella qualità di organo di controllo e vigilanza dell'associazione Formez PA;
- FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Giusy Micalizzi, Nacci Angelo Maria, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento di esclusione, ricevuto in data 21 luglio 2022, con il quale è stato erroneamente attribuito alla candidata il punteggio di 20.625, non sufficiente ai fini dell'ammissione alla graduatoria;
- del questionario sottoposto ai candidati della prova scritta, unica per tutti i profili e per tutti i codici di concorso, consistente in un test di quaranta quesiti a risposta multipla, da risolvere nell'arco di sessanta minuti;
- di tutti gli altri atti della commissione giudicatrice con cui è stata predisposta ed approvata la griglia delle risposte ai quesiti di esame in riferimento alla domanda n. 7;
- della graduatoria vincitori ed idonei approvata dal Ministero della Giustizia per il profilo Data Entry Messina, area seconda, fascia economica F1 codice DATA_ME-57 unità, pubblicata in data 23 settembre 2022 sul sito riqualificazione.formez.it e successive procedure di convocazione per l'assegnazione dei posti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e per il conseguente accertamento del diritto di parte ricorrente di essere ammessa alla graduatoria vincitori ed idonei al concorso Ministero della Giustizia- profilo data entry Messina, area seconda fascia economica F1, codice DATA_ME 57 unità.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., con la quale quest'ultima:

- dal momento che *“il Ministero della giustizia ha già fissato per la data del 14 ottobre 2022 ore 14.00, la convocazione dei vincitori presso la Corte di Appello di Messina per la scelta delle sedi e la sottoscrizione del contratto e l'immissione in servizio è prevista per il 21.11.2022”*;
- ed in ragione del fatto che *“considerati i tempi di giustizia necessari, la Camera*

di Consiglio per l'esame della domanda cautelare non potrà essere fissata in tempo utile per l'immissione in servizio dei vincitori, ed al fine di evitare spostamenti pregiudizievoli di personale tra le differenti sedi della Corte d'Appello di Messina”;

ha chiesto adottarsi provvedimento monocratico *inaudita altera parte*, a fronte del lamentato danno irreparabile suscettibile di venirsi a determinare “*in assenza di una adeguata e doverosa riconsiderazione del posizionamento in graduatoria della ricorrente in sede cautelare anticipata*”;

Rilevato come l'interesse sostanziale del quale è portatrice parte ricorrente ben si presti a piena tutela anche a seguito di delibazione collegiale dell'istanza cautelare, con conseguente inaccogliabilità della richiesta all'esame; e ciò anche in considerazione del fatto che la calendarizzazione della prima Camera di Consiglio utile viene a collocarsi in momento ben anteriore, rispetto alla data, dalla stessa ricorrente indicata, stabilita per l'immissione in servizio dei vincitori del concorso *de quo*;

Ulteriormente rilevato come la stessa parte ricorrente abbia chiesto autorizzarsi la notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami nei confronti “*dei potenziali controinteressati*”;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, “*quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità*”;

Ritenuto che, in accoglimento della istanza da ultimo indicata, occorra, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto – il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita

sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all’espletamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell’incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell’Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

P.Q.M.

così dispone:

- respinge la domanda di provvedimento cautelare monocratico, ex art. 56 c.p.a.;
- accoglie, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di notificazione dell’atto introduttivo del presente giudizio a mezzo di pubblici proclami;
- fissa per la trattazione collegiale della istanza cautelare la Camera di Consiglio dell’8 novembre 2022, ore di rito;

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 13 ottobre 2022.

Il Presidente
Roberto Politi

IL SEGRETARIO